



COMUNE DI
CONTURSI TERME

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/07/2011

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento intende disciplinare, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 119 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 43 della legge 449/1997, i presupposti, le condizioni, la procedura di scelta dello sponsor in relazione ad eventi/manifestazioni e altre attività promosse dall'Amministrazione Comunale per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, per la realizzazione di maggiori economie e il miglioramento della qualità dei servizi prestati, nonché per accrescere la partecipazione dei cittadini alla gestione dell'attività amministrativa.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di CONTURSI TERME (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, denaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;

per "sponsor": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di CONTURSI TERME;

per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di CONTURSI TERME per la pubblicità dello sponsor.

ART. 3 - OGGETTO E DESTINATARI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente, purché ciò non sia lesivo della dignità istituzionale dell'ente pubblico.

La sponsorizzazione potrà essere realizzata, tra l'altro, in una delle seguenti forme:

1. Contributi economici;
2. Cessione gratuita di beni e/o servizi;
3. Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune;
4. "Adozione" di aree verdi

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio del Comune. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da parte dello sponsor.

ART. 4 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente al Comune.

L'ammontare dei contributi può essere stabilito dal Comune per uno o più sponsor della stessa iniziativa.

ART. 5 - CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI

Le Società, le Associazioni e i privati in genere, possono offrirsi in qualsiasi momento di donare al Comune beni mobili e immobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che sono richieste in contropartita del proprio atto di liberalità.

Il Comune, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nell'interesse dell'Ente, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità richieste.

ART. 6 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE

Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dal Comune, richiedendo eventualmente in contropartita alcune forme di pubblicità. Il Comune, valutata l'utilità dell'offerta, provvede in ordine alla sua accettazione e stabilisce le forme di pubblicità consentite.

ART. 7 - ADOZIONE DI AREE VERDI

Il Comune procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico che potranno essere assegnate in "adozione" a Società, Associazioni o privati in genere.

L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione ordinaria della stessa, previo accordo di sponsorizzazione approvato dalla Giunta Comunale.

Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'impianto che per la manutenzione ordinaria, un progetto tecnico che, approvato dall'Ufficio Tecnico comunale, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.

L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di impianto e a quelle relative alla manutenzione ordinaria.

Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso esso dovrà

contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.

Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.

Esso non potrà essere inferiore a un anno e superiore a tre anni. Il contratto è rinnovabile con lo

stesso sponsor, sulla base della valutazione dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa

durata di quello originario.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, farà realizzare alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:

1. Riprodurre il marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc..)
2. Riportare nel sito WEB del Comune, nello spazio informativo dell'attività, gli estremi dello sponsor e l'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
3. Posizionamento di targhe o cartelli nel rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. In nessun caso tali forme di pubblicità dovranno pregiudicare la fruibilità del bene pubblico e/o ledere l'aspetto storico, culturale e paesaggistico. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

La spesa per la realizzazione delle targhe e dei cartelli s'intende a carico dello sponsor.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al

Comune o al concessionario, nella misura di Legge.

ART. 9 - RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione.

In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- a) contenzioso di qualsivoglia natura in essere tra il Comune e lo sponsor;
- b) conflitto di interessi tra le finalità perseguite dal Comune e quelle perseguite dallo sponsor;

- c) possibilità di pregiudizio per il Comune derivante dalle qualità, anche di ordine morale, dello sponsor, desumibili da atti ufficiali;
- d) messaggio pubblicitario pregiudizievole o dannoso all'immagine dell'Amministrazione Comunale o alle proprie iniziative ovvero all'immagine del territorio e delle sue istituzioni più rappresentative sotto il profilo delle attività economiche e delle peculiarità storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche;
- e) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- f) pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.;
- g) messaggi offensivi o contrari all'ordine pubblico;
- h) in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti Comunali, oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza della Giunta Comunale.

ART. 10 - SCELTA DELLO SPONSOR

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- a) Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati nel precedente art. 3;
- b) Pubblicità, attraverso avviso da pubblicarsi almeno all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione e accettazione delle proposte di maggiore interesse prevalentemente sotto l'aspetto economico, da parte dei soggetti indicati al comma precedente;
- c) Interpello, da parte del Comune, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione e accettazione delle proposte più convenienti.

ART. 11 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.

I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per il finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio con particolare riguardo alle politiche ambientali, scolastiche, educative, culturali, sociali e turistiche.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte del Comune, in qualsiasi momento, in uno dei seguenti casi:

- a. Mancata attuazione dell'iniziativa o rinvio della stessa. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
- b. Mancata ottemperanza a una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor. La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello sponsor. Il Comune ha diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
- c. In tutti i casi nei quali sia accertata la sussistenza, anche se sopravvenuta, di una delle cause di cui al precedente art. 9. La risoluzione del contratto non comporta in tal caso alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura, e il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 13 - REGOLAMENTAZIONE CONTABILE

La sponsorizzazione, in qualsiasi forma sia effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto il cui schema è allegato al presente regolamento.

La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione di cui ai punti 1-2-3-4- del precedente art. 3, si effettuerà come di seguito indicato: Punto 1 - Contributi economici: Il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore, per un importo pari al contributo ricevuto.

Punto 2 - Cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, lavori o servizi ceduti. In conseguenza il Comune provvederà a emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Punto 3 - Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, delle spese sostenute. In conseguenza, il Comune provvederà a emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione. Punto 4 - Adozione di aree verdi: Il Comune fatturerà allo sponsor gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e dopo ogni anno di manutenzione

ART. 14 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi regolanti la materia.